

CCXLII.

TORNATA DEL 14 MAGGIO 1912

Presidenza del Presidente MANFRÉDI

Sommario. — Comunicazioni (pag. 8101) — Congedi (pag. 8102) — Giuramento del senatore Perrucchetti (pag. 8102) — Votazione a scrutinio segreto — Presentazione di relazioni (pag. 8102) — Seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento del notariato e degli archivi notarili » (N. 397-A) — Sull'art. 44 parlano i senatori Polacco (pag. 8102), Astengo, relatore (pag. 8103) e il ministro di grazia e giustizia (pag. 8103) — L'art. 44 è approvato con un'aggiunta; si approvano poi gli articoli 45, 46 e 47 — L'art. 48 è approvato con un emendamento, dopo osservazioni del senatore Polacco (pagina 8105) e del ministro guardasigilli (pag. 8105) — Su proposta del guardasigilli (pagina 8107), accettata dal relatore (pag. 8107), si approva l'art. 49 nel testo del progetto ministeriale — È approvato l'art. 50; e l'art. 51 con una correzione proposta dal ministro guardasigilli (pag. 8108) — L'art. 52 è approvato dopo osservazioni del senatore Filomusi-Guelfi (pag. 8108) al quale risponde il ministro (pag. 8110) — Senza discussione si approvano gli articoli 53 e 54; e gli articoli 55 e 56 con emendamenti proposti dal guardasigilli (pag. 8111, 8112) — Si approva l'art. 57 — Sull'art. 58 parlano i senatori Riberi (pag. 8112, 8113), Lagasi (pag. 8114, 8115), Polacco (pag. 8115), Mortara, presidente dell'Ufficio centrale (pag. 8114, 8115, 8116); Astengo, relatore (pag. 8116) e il ministro di grazia e giustizia (pag. 8113, 8114) — L'art. 58, emendato, è approvato — Parlano sull'art. 59 i senatori Scialoja (pag. 8117), Mortara, presidente dell'Ufficio centrale (pagina 8118) e il guardasigilli (pag. 8117, 8118) — L'art. 59, emendato, è approvato — Si approvano gli articoli 60 e 61; e l'art. 62 con un emendamento proposto dal ministro (pag. 8119) — Sull'art. 63 parlano i senatori Polacco (pag. 8120, 8122), Astengo, relatore (pag. 8120) e il ministro di grazia e giustizia (pag. 8120, 8121) — L'art. 63, emendato, è approvato — Rinviarsi il seguito della discussione alla successiva seduta — Risultato della votazione (pag. 8122).

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della marina, del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti e della pubblica istruzione.

BORGATTA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Messaggio del ministro dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Comunico al Senato il seguente messaggio pervenuto alla Presidenza dal ministro dei lavori pubblici:

« In osservanza dell'articolo 5 della legge 28 giugno 1908, n. 302, mi onoro di comunicare un estratto del decreto 16 aprile 1912,

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MAGGIO 1912

n. 22084, con cui si provvede a variazioni di stanziamento negli articoli di taluni capitoli del bilancio di questo Ministero per l'esercizio corrente.

« Il ministro
« SACCHI ».

Do atto al ministro dei lavori pubblici di questa comunicazione.

Congedi.

PRESIDENTE. Domandano congedo: il senatore Campo di un mese, per ragioni di salute; il senatore Santini di un mese, per ragioni di servizio.

Se non vi sono osservazioni in contrario, questi congedi s'intenderanno accordati.

Giuramento del senatore Perrucchetti.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Giuseppe Perrucchetti, di cui il Senato ha, nella seduta del 23 marzo, convalidato la nomina a senatore, prego i signori senatori Goiran e Bodio di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Perrucchetti è introdotto nell'Aula e presta giuramento nella formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor Giuseppe Perrucchetti del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1912-913 ».

Prego il senatore, segretario, Taverna, di voler procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di una relazione.

GUALTERIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTERIO, *relatore*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Proroga al 31 marzo 1913 del termine accordato

dalla legge 18 luglio 1911, n. 766, per la presentazione al Parlamento della proposta di riordinamento della Cassa Invalidi della marina mercantile.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Gualterio della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento del notariato e degli archivi notarili » (N. 397-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento del notariato e degli archivi notarili ».

Come il Senato ricorda, ieri furono approvati gli articoli fino al 43-*quinquies*.

Viene ora in esame l'art. 44 di cui do lettura.

TITOLO III.

DEGLI ATTI NOTARILI.

CAPO I.

Delta forma e degli atti notarili.

Art. 44.

L'atto notarile non può essere ricevuto dal notaio se non in presenza delle parti e, salvo che la legge stabilisca diversamente, di due testimoni.

La presenza dei testimoni non è necessaria negli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 1, nonchè di quelli di autenticazione delle firme apposte su titoli all'ordine; e in genere su tutti i titoli commerciali trasmissibili mediante girata, e su quelli del debito pubblico.

Ha facoltà di parlare il senatore Polacco.

POLACCO. Onorevoli colleghi. Io profitto dell'occasione che si imprende l'esame di questo articolo per adempiere ad un gradito dovere verso l'onorevole ministro. Nella discussione generale le idee da me esposte circa l'assistenza dei testimoni agli atti notarili, sono parse a taluni così ardite, che il mio carissimo collega di cattedra ed amico Bensa, mi ha perfino chiamato un iconoclasta in questa materia. Ma ciò soprattutto perchè egli ha ritenuto che io volessi sopprimere del tutto la presenza dei

testimoni anche nella redazione degli atti di ultima volontà, e così è parso anche all'onorevole nostro relatore Astengo. L'onorevole ministro invece ha fedelmente interpretato il mio pensiero, che certamente non è parso chiaro agli altri oratori per poca mia felicità di espressione. Egli ha detto che io, in questa parte, non domandava l'abolizione totale dei testimoni, che sarebbe stata cosa quanto mai improvvida, ma soltanto la riduzione del loro numero da 4 a 2, per ragioni che non è ora il caso di ripetere. Ed a maggior conferma, l'onorevole ministro mi ha fatto anche l'alto onore di rammentare quanto già mesi fa ebbi occasione di esporre sull'argomento in una memoria-lettera all'Istituto veneto. Di tutto ciò sento il dovere di ringraziarlo, perchè egli non mi ha lasciato sotto il peso di immeritata accusa.

Ma nè questa nè altre idee allora enunciate traduco ora in proposte concrete: nessun emendamento infatti ho presentato che le rispecchi, e ciò, lo dico francamente, non perchè mi siano state contrapposte ragioni tali da farmi ricredere, ma solo per una ragione di prudenza legislativa.

Mi è stato detto, infatti, che in questa materia bisogna procedere per gradi; una innovazione certamente assai notevole è contenuta nel progetto di legge, che permette che le parti rinuncino di comune accordo all'assistenza di due testimoni negli atti tra vivi. Io dunque debbo accontentarmi, dirò così, di questo primo passo, con l'augurio che altri ne seguano, quando verrà il momento di riformare il Codice civile specie nel titolo delle successioni ereditarie, che non in questa parte soltanto ha bisogno di profonde modificazioni. Per verità, il grande ossequio al Codice come ad un tutto organico non dovrebbe ostare intanto ad una innovazione per ciò che riguarda le forme; se n'ebbe pure esempio nella legge Morelli del 1877 che tolse uno dei requisiti che pure il Codice civile richiedeva per i testimoni, quello del sesso.

Ma non insisto, specialmente perchè io credo che in questa parte si renderà urgente assai presto un rimaneggiamento legislativo. Non vi ha dubbio che voteremo tra poco una disposizione in materia di testimoni che si contiene nell'art. 47, disposizione che non fa più divieto di fungere da testimoni agli amanuensi, ai pra-

ticanti, alle persone di servizio del notaio. Il divieto lo si toglie, credendo che fra dette persone ed il notaio non ci siano vincoli di dipendenza tali da renderli testimoni non fededegni. Ora invece secondo l'art. 738 del Codice civile rimarrà tale divieto per i praticanti ed amanuensi nell'assistenza ai testamenti, proprio dove il numero dei testimoni è maggiore e può essere più grave l'urgenza.

Questa è una sconcordanza che non potrà durare a lungo. Ecco perchè, esprimendola fiducia che presto si addivenga ad una legge che rimanggi tutta codesta materia, e rinnovando vivi ringraziamenti all'onorevole ministro per le sue risposte, non concreto per ora in alcuna proposta formale le fatte considerazioni. (*Approvazioni*).

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. La modificazione al 2° comma dell'art. 44 del progetto fu proposta dall'Ufficio centrale in armonia colla soppressione della enumerazione degli atti che la legge consente ai notai di rogare. Ripristinata nel testo della legge questa enumerazione, deve riprodursi anche nel 2° comma dell'art. 44 come è nel progetto ministeriale.

È stata poi concordata tra il ministro e l'Ufficio centrale un'aggiunta a questo art. 44, della quale darà ragione l'onorevole relatore.

ASTENGO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO, *relatore*. Ecco il testo del comma aggiuntivo proposto dall'Ufficio centrale d'accordo con l'onor. ministro:

« Spetta al notaio soltanto di indagare la volontà delle parti e dirigere personalmente la compilazione integrale dell'atto ».

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole ministro Guardasigilli, d'accordo con l'Ufficio centrale, ha proposto che nell'art. 44 ora in discussione, sia ripristinato il secondo comma quale era originariamente nel progetto ministeriale e che sia aggiunto il comma nuovo, del quale l'onor. relatore dell'Ufficio centrale ha testè dato lettura.

Rileggo l'art. 44 così modificato.

Art. 44.

L'atto notarile non può essere ricevuto dal notaio se non in presenza delle parti e, salvo che la legge stabilisca diversamente, di due testimoni.

La presenza dei testimoni non è necessaria negli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 1, nonché di quelli di autenticazione delle firme, apposte su titoli all'ordine, e in genere su tutti i titoli commerciali trasmissibili mediante girata, e su quelli del debito pubblico.

Spetta al notaio soltanto di indagare la volontà delle parti e dirigere personalmente la compilazione integrale dell'atto.

Chi approva l'art. 44 così modificato, salvo la riserva di ulteriori modificazioni in sede di coordinamento, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 45.

Per tutti gli atti tra vivi, eccettuati le donazioni e i contratti di matrimonio, la parte o le parti che sappiano leggere e scrivere, hanno facoltà di rinunciare di comune accordo alla assistenza dei testimoni all'atto. Il notaio farà espressa menzione di tale accordo in principio dell'atto.

Se una sola delle parti non consenta alla detta rinuncia, l'atto dovrà essere compiuto con l'assistenza dei testimoni.

Anche nel caso di rinuncia delle parti, il notaio, ove lo creda necessario, può richiedere l'assistenza dei testimoni.

L'atto ricevuto in conformità alla presente disposizione, deve considerarsi a tutti gli effetti come compiuto con l'assistenza dei testimoni.

(Approvato).

Art. 46.

Il notaio deve essere personalmente certo dell'identità personale delle parti.

In caso contrario, deve accertarsene per mezzo di due fidefacienti da lui conosciuti, i quali possono essere anche i testimoni.

(Approvato).

Art. 47.

I testimoni debbono essere maggiori di anni 21, cittadini del Regno o stranieri in esso

residenti, avere il pieno esercizio dei diritti civili, e non essere interessati nell'atto.

Non sono testimoni idonei i ciechi, i sordi, i muti, i parenti e gli affini del notaio e delle parti dei gradi indicati nell'art. 28, il coniuge dell'uno e delle altre, e coloro che non sanno o non possono sottoscrivere.

I fidefacienti devono avere i requisiti stabiliti per i testimoni, ma non sono loro di ostacolo le attinenze e le qualità accennate nel precedente capoverso, nè il non sapere o il non poter sottoscrivere.

(Approvato).

Art. 48.

L'atto notarile è intitolato col nome del Re con la formola seguente:

(Il nome del Re)

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

L'atto deve contenere:

1° l'indicazione in lettere per disteso dell'anno, del mese, del giorno, del comune e del luogo in cui è ricevuto;

2° il nome, il cognome e l'indicazione della residenza del notaio, e del Collegio notarile presso cui è iscritto;

3° il nome, cognome, la paternità, il luogo di nascita, la residenza o il domicilio e la condizione delle parti, dei testimoni e dei fidefacienti.

Se le parti od alcune di esse intervengono all'atto per mezzo di rappresentante, le precedenti indicazioni si osserveranno, non solo rispetto ad esse, ma anche rispetto al loro mandatario. La procura spedita in originale deve rimanere annessa all'atto medesimo, se già non si trovi allegata ad altro atto dello stesso o di altro notaio, nel qual caso dovrà essere indicato l'atto a cui essa è allegata;

4° la dichiarazione della certezza della identità personale delle parti o dell'accertamento fattone per mezzo dei fidefacienti;

5° l'indicazione, almeno per la prima volta, in lettere per disteso, delle date, delle somme e della quantità delle cose che formano oggetto dell'atto;

6° la designazione precisa delle cose che formano oggetto dell'atto, in modo da non potersi scambiare con altre.

Quando l'atto riguarda beni immobili, questi saranno designati, per quanto sia possibile, con l'indicazione della loro natura, del comune in cui si trovano, dei numeri catastali, delle mappe censuarie, dove esistono e dei loro confini, in modo da accertare l'identità degli immobili stessi;

7° l'indicazione dei titoli e delle scritture che s'inseriscono nell'atto;

8° la menzione che dell'atto, delle scritture, dei titoli inseriti nel medesimo fu data dal notaro, o, presente il notaro, da persona di sua fiducia, lettura alle parti, in presenza dei testimoni, se questi siano intervenuti.

Il notaro non potrà commettere ad altri la lettura dell'atto che non sia stato scritto da lui, salvo ciò che dispone il Codice civile in ordine ai testamenti.

La lettura delle scritture e dei titoli inseriti può essere omessa per espressa volontà delle parti, della quale si farà menzione;

9° la menzione che l'atto è stato scritto dal notaro o da persona di sua fiducia, con l'indicazione dei fogli di cui consta e delle pagine scritte;

10° la sottoscrizione col nome, cognome delle parti, dei fidefacienti, dell'interprete, dei testimoni e del notaro.

I fidefacienti possono allontanarsi dopo la dichiarazione prescritta al n. 4. In tal caso debbono apporre la loro firma subito dopo quella dichiarazione, e il notaro ne deve fare menzione.

Se alcuna delle parti o alcuno dei fidefacienti non sapesse o non potesse sottoscrivere, deve dichiarare la causa che glielo impedisce, e il notaro deve far menzione di questa dichiarazione;

11° per gli atti di ultima volontà, l'indicazione dell'ora in cui la sottoscrizione dell'atto è avvenuta. Tale indicazione sarà pure fatta, quando le parti lo richiedono, o il notaro lo ritenga opportuno, negli altri atti;

12° per gli atti contenuti in più fogli, la sottoscrizione in margine di ciascun foglio anche col solo cognome, delle parti, dell'interprete, dei testimoni e del notaro, eccettuato il foglio contenente le sottoscrizioni finali.

Le sottoscrizioni marginali debbono essere apposte anche su ciascun foglio delle scritture

e dei titoli inseriti nell'atto, eccetto che si tratti di documenti autentici, pubblici o registrati.

Se le parti intervenute, che sappiano o possano sottoscrivere, eccedono il numero di sei, invece delle sottoscrizioni loro, si potrà apporre in margine di ciascun foglio la sottoscrizione di alcune di esse, delegate dalle parti.

La firma marginale del notaro nei fogli intermedi non è necessaria, se l'atto è stato scritto tutto di sua mano.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Devo avvertire che in quest'articolo occorrono alcune correzioni.

Al n. 3 dove si dice che l'atto deve contenere il nome, cognome, la paternità, il luogo di nascita, la residenza o il domicilio, ecc., bisogna sostituire « domicilio o residenza ».

Nel comma successivo invece di mandatario ripetere « rappresentante ».

Nell'ultimo periodo dello stesso comma bisogna ritornare al testo originario, essendo difficile accertare se la procura si trovi allegata agli atti di « altro notaro ».

Al numero 11 deve dirsi « avviene » invece che « è avvenuta ».

Finalmente nel penultimo comma, che richiede la sottoscrizione in margine di ciascun foglio solo di alcuni contraenti delegati dalle parti, quando i contraenti sono troppo numerosi, bisogna aggiungere, come nel testo originario, le parole « rappresentanti i diversi interessi »; cautela che è certamente necessaria.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Sciogliendo una riserva fatta durante la discussione generale, mi permetto di chiedere se si crede opportuno di conservare quella dispensa della lettura *delle scritture e dei titoli inseriti*, anche quando le parti non sanno leggere e scrivere.

Nel caso che le parti non sappiano leggere e scrivere, il maggior controllo che esse hanno che tutto proceda conforme alla loro volontà, deriva dalla lettura che il notaio fa alla presenza dei testimoni. Perchè questo controllo sia pieno, a me pare che la dispensa non debba allora essere ammessa.

Quindi questo comma dovrebbe suonare così: « La lettura delle scritture e dei titoli inserti può essere omessa per espressa volontà delle parti, purché esse sappiano leggere e scrivere; di tale volontà si farà menzione nell'atto ».

PRESIDENTE. Domando all'onor. ministro ed all'Ufficio centrale se accettano questa modificazione.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Accetto.

ASTENGO, *relatore*. Anche l'Ufficio centrale accetta.

PRESIDENTE. Allora il comma, cui ha accennato l'onor. Polacco, verrebbe modificato come segue:

« La lettura delle scritture e dei titoli inserti può essere omessa per espressa volontà delle parti, purché sappiano leggere e scrivere. Di tale volontà si farà menzione nell'atto ».

Rileggo l'art. 48 con le modificazioni indicate dal Guardasigilli e con l'emendamento del senatore Polacco.

Art. 48.

L'atto notarile è intitolato col nome del Re con la formola seguente:

(Il nome del Re)

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

L'atto deve contenere:

1° l'indicazione in lettere per disteso dell'anno, del mese, del giorno, del comune e del luogo in cui è ricevuto;

2° il nome, il cognome e l'indicazione della residenza del notaio, e del Collegio notarile presso cui è iscritto;

3° il nome, cognome, la paternità, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza e la condizione delle parti, dei testimoni e dei fidejacenti.

Se le parti od alcune di esse intervengono all'atto per mezzo di rappresentante, le precedenti indicazioni si osserveranno, non solo rispetto ad esse, ma anche rispetto al loro rappresentante. La procura deve rimanere annessa all'atto medesimo o in originale o in copia, a meno che l'originale o la copia non si trovi negli atti del notaio rogante;

4° la dichiarazione della certezza della identità personale delle parti o dell'accertamento fattone per mezzo dei fidejacenti;

5° l'indicazione, almeno per la prima volta, in lettere per disteso, delle date, delle somme e della quantità delle cose che formano oggetto dell'atto;

6° la designazione precisa delle cose che formano oggetto dell'atto, in modo da non potersi scambiare con altre.

Quando l'atto riguarda beni immobili, questi saranno designati, per quanto sia possibile, con l'indicazione della loro natura, del comune in cui si trovano, dei numeri catastali, delle mappe censuarie, dove esistono e dei loro confini, in modo da accertare l'identità degli immobili stessi;

7° l'indicazione dei titoli e delle scritture che s'inseriscono nell'atto;

8° la menzione che dell'atto, delle scritture, dei titoli inserti nel medesimo fu data dal notaio, o, presente il notaio, da persona di sua fiducia, lettura alle parti, in presenza dei testimoni, se questi siano intervenuti.

Il notaio non potrà commettere ad altri la lettura dell'atto che non sia stato scritto da lui, salvo ciò che dispone il Codice civile in ordine ai testamenti.

La lettura delle scritture e dei titoli inserti può essere omessa per espressa volontà delle parti, purché sappiano leggere e scrivere. Di tale volontà si farà menzione nell'atto;

9° la menzione che l'atto è stato scritto dal notaio o da persona di sua fiducia, con l'indicazione dei fogli di cui consta e delle pagine scritte;

10° la sottoscrizione col nome, cognome delle parti, dei fidejacenti, dell'interprete, dei testimoni e del notaio.

I fidejacenti possono allontanarsi dopo la dichiarazione prescritta al n. 4. In tal caso debbono apporre la loro firma subito dopo quella dichiarazione, e il notaio ne deve fare menzione.

Se alcuna delle parti o alcuno dei fidejacenti non sapesse o non potesse sottoscrivere, deve dichiarare la causa che glielo impedisce e il notaio deve far menzione di questa dichiarazione.

11° per gli atti di ultima volontà, l'indicazione dell'ora in cui la sottoscrizione dell'atto avviene. Tale indicazione sarà pure fatta,

quando le parti lo richiedano, o il notaro lo ritenga opportuno, negli altri atti;

12° negli atti contenuti in più fogli, la sottoscrizione in margine di ciascun foglio, anche col solo cognome, delle parti, dell'interprete, dei testimoni e del notaro, eccettuato il foglio contenente le sottoscrizioni finali.

Le sottoscrizioni marginali debbono essere apposte anche su ciascun foglio delle scritture e dei titoli inseriti nell'atto, eccetto che si tratti di documenti autentici, pubblici o registrati.

Se le parti intervenute, che sappiano o possano sottoscrivere, eccedono il numero di sei, invece delle sottoscrizioni loro, si potrà apporre in margine di ciascun foglio la sottoscrizione di alcune di esse, delegate dalle parti rappresentanti i diversi interessi.

La firma marginale del notaro nei fogli intermedi non è necessaria, se l'atto è stato scritto tutto di sua mano.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 49.

La firma che il notaro appone in fine dell'atto rilasciato in originale, deve essere munita dell'impronta del suo sigillo.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Anche per l'art. 49 bisogna riprodurre il testo del progetto ministeriale.

Non credo opportuno che sia limitata l'apposizione del sigillo al solo atto rilasciato in originale. Anche per la copia legale deve essere adoperata questa formalità che deve accompagnare la firma del notaro. Prego l'Ufficio centrale di voler consentire in questa proposta.

ASTENGO, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta la proposta dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Allora do lettura del testo ministeriale.

Art. 49.

La firma che il notaio appone in fine dell'atto, dev'essere munita dell'impronta del suo sigillo.

Pongo ai voti l'art. 49 ministeriale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 50.

Gli originali degli atti notarili saranno scritti in carattere chiaro e distinto e facilmente leggibile, senza lacune o spazi vuoti che non siano interlineati, senza abbreviature, correzioni, alterazioni o addizioni nel corpo dell'atto e senza raschiature.

Occorrendo di togliere, variare o aggiungere qualche parola prima della sottoscrizione delle parti, dei fidefacienti, dell'interprete e dei testimoni, il notaro deve:

1° cancellare le parole che si vogliono togliere o variare in modo che si possano sempre leggere;

2° portare le variazioni od aggiunte in fine dell'atto per postilla, prima delle dette sottoscrizioni;

3° fare menzione in fine dell'atto e prima delle stesse sottoscrizioni del numero tanto delle parole cancellate, quanto delle postille, nonché della lettura delle postille stesse se fatte dopo che sia stata data lettura dell'atto.

Nel caso che i fidefacienti si siano allontanati prima della fine dell'atto a norma dell'art. 48, n. 10, nessuna variazione o aggiunta può essere fatta senza la loro presenza per ciò che si riferisce alla identità delle persone da essi accertata.

Le aggiunte o variazioni che le parti volessero fare dopo le sottoscrizioni loro e dei testimoni, ma prima che il notaro abbia sottoscritto, si debbono eseguire mediante apposita dichiarazione, lettura dell'aggiunta o variazione, menzione di tale lettura e nuova sottoscrizione.

Le cancellature, aggiunte e variazioni fatte e non approvate nei modi sopra stabiliti si reputano non avvenute.

(Approvato).

Art. 51.

Gli atti notarili devono essere scritti in lingua italiana.

Quando però le parti dichiarino di non conoscere la lingua italiana, l'atto può essere rogato in lingua straniera, sempre che questa sia conosciuta dai testimoni e dal notaro. In

tal caso deve porsi di fronte all'originale o in calce al medesimo la traduzione in lingua italiana, e l'una e l'altra saranno sottoscritte come è stabilito nell'art. 48.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. In questo articolo deve essere introdotta una semplice correzione di forma; dove è detto l'una e l'altra saranno ecc. deve dire « l'uno e l'altra saranno sottoscritti come è stabilito nell'art. 48 ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 51 con questa modificazione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 52.

Qualora il notaro non conosca la lingua straniera, l'atto potrà tuttavia essere ricevuto con l'intervento dell'interprete, che sarà scelto dalle parti.

L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone, e non può essere scelto fra i testimoni ed i fidejacenti. Egli deve prestare giuramento davanti al notaro di adempiere fedelmente il suo ufficio, e di ciò sarà fatta menzione nell'atto.

Se le parti non sanno o non possono sottoscrivere, due dei testimoni presenti all'atto dovranno conoscere la lingua straniera. Se sanno o possono sottoscrivere, basterà che uno solo dei testimoni, oltre l'interprete, conosca la lingua straniera.

L'atto sarà scritto in lingua italiana, ma di fronte all'originale o in calce al medesimo dovrà porsi anche la traduzione in lingua straniera da farsi dall'interprete, e l'uno e l'altra saranno sottoscritti come è disposto nell'art. 59. L'interprete pure dovrà sottoscrivere alla fine e nel margine di ogni foglio tanto l'originale come la traduzione.

FILOMUSI-GUELFU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILOMUSI-GUELFU. Prendo la parola innanzi tutto per ringraziare l'onorevole ministro delle cortesi parole a me dirette nel suo discorso di sabato passato.

Egli, rispondendo alle osservazioni da me

fatte sugli articoli 24, 28, 57 del disegno di legge, notò che al n. 1 dell'art. 28 vi è stata una evidente dimenticanza, e perciò d'accordo con l'Ufficio centrale propose che si ritornasse alla formula del n. 1 dell'art. 24 della legge vigente. L'onorevole ministro rinnovò la proposta nella seduta di ieri rispondendo al senatore Polacco, e ieri l'art. 28 del disegno di legge fu approvato in tal modo.

Per tale proposta deve darsi lode al ministro. In verità il testo vigente è più esatto e chiaro di quello che non sia la formula del disegno di legge. Io ho dovuto premettere ciò, perchè è stata la prima volta, che mi si è data l'occasione di rispondere alle gentilissime parole del ministro.

Ora passo all'art. 52, e mi si permetta di dichiarare che sono molto soddisfatto della dichiarazione fatta dal ministro nella seduta di sabato, e anche rinnovata ieri, che quando si tratta di disaccordo tra l'articolo del Codice civile e quello della legge notarile, prevale il Codice civile. Però io debbo notare che con questa dichiarazione, che è molto opportuna, talune delle questioni, che si facevano sotto l'impero della legge passata permangono, ed anche per questo io desidero che il ministro faccia esaurienti dichiarazioni.

Infatti nell'art. 773 del Codice civile vi sono delle incapacità di ricevere per testamento; ed anzi l'art. 771 del Codice civile stabilisce che sono incapaci di ricevere per testamento il notaio, ed i testimoni; mentre nei numeri 2 e 3 degli articoli citati della legge notarile si estende l'incapacità. Ora per l'incapacità dei discendenti non c'è disaccordo tra il Codice civile e la legge notarile, perchè provvede l'articolo 773 che, tra le interposte persone, pone oltre che i discendenti anche la moglie; non così per la dichiarazione di incapacità dei parenti e affini in linea collaterale, fino al terzo grado inclusivo, poichè tale dichiarazione non si trova nel Codice civile.

Una questione analoga fa sorgere l'art. 47 del disegno di legge, che è la riproduzione dell'art. 42 della legge vigente; e si può scorgere così un'altra antinomia tra esso e l'art. 778, capoverso del Codice civile (42 della legge vigente); poichè richiamando i citati numeri 2 e 3 dell'art. 28, viene allargata l'incapacità ai collaterali fino al terzo grado inclusivamente.

Il ministro, gentilmente rispondendo intorno alla interpretazione dell'art. 51 della legge notarile vigente, opina che l'attuale progetto di legge, variando la formula dell'art. 57, ha con essa risolta la questione, poichè questo articolo dice che per i testamenti, in materia di formalità, debbono prevalere le disposizioni del Codice civile; e le disposizioni della legge sul notariato servono soltanto in quanto non siano ad essi contrari.

L'onorevole ministro permetta ora di osservare che, a mio parere, con ciò non si risolve la questione. La difficoltà della interpretazione dell'art. 57 dell'attuale disegno di legge si ha per la spiegazione delle parole *contrarie* e *complemento*. È da osservare (e mi si permetta questa osservazione d'ordine logico e filosofico) che altro è un *giudizio contrario* e altro un *giudizio contraddittorio*: il giudizio contraddittorio non ammette termini medii, è un giudizio universalmente assoluto (κατ' ὄψιν, come direbbe Platone o ἀπλῶς, come dice Aristotele); il giudizio contrario ammette invece termini medii, non ha valore universale, ma ha soltanto valore *relativo* (πρὸς τι, come dice lo stesso Aristotele; *secundum quid*, come dicono gli scolastici). Ora queste considerazioni debbono servire, a mio parere, per risolvere le questioni possibili intorno all'applicazione di forme imposte soltanto dalla legge notarile, ma delle quali il Codice civile serba il silenzio; cioè che cosa deve dirsi quando non vi è una vera contraddizione, ma soltanto silenzio del Codice civile? In altri termini, il Codice civile tace, mentre la legge sul notariato impone una formula, si applicherà il Codice civile o la legge sul notariato? Ora a me pare che implicitamente la risoluzione della questione si abbia nel principio così energicamente affermato dall'onor. ministro che in questo, trattandosi di testamenti, debba prevalere nell'applicazione il Codice civile. E ciò allargando il principio, che si deriva dall'art. 57 del disegno di legge.

Mi permetta il Senato di ricordare ancora talune antinomie tra la legge notarile ed il Codice civile, e di richiamare l'attenzione sugli articoli 51 e 52 dell'attuale progetto, rispondenti agli articoli 45 e 46 della legge vigente.

Nell'art. 788 si dichiara che sono incapaci a fare da testimoni i praticanti e gli amanuensi

del notaio, che ha ricevuto il testamento, nell'art. 47 dell'attuale progetto, richiamando i numeri 2 e 3 dell'art. 28, evidentemente si allarga l'incapacità a persone che il Codice civile non contempla, e perciò seguo l'opinione che debba applicarsi il Codice civile. A me pare debba stabilirsi la regola che, trattandosi di capacità delle persone che intervengono nel testamento e come disponenti e come eredi o legatarii ed anche come testimoni, impera il Codice civile. Il punto è controverso ma è prevalente l'opinione da me seguita.

Gli articoli 51 e 52 ora citati, sono la riproduzione degli articoli 45 e 46 della legge notarile vigente. Ora per i testamenti nasce la questione ormai vecchia, se quando il testatore non conosca la lingua straniera, sia applicabile l'art. 46 della legge vigente, che risponde all'art. 52 del progetto. L'art. 46 della legge vigente dispone che qualora il notaio non conosca la lingua straniera, l'atto possa essere ricevuto dal notaio con l'intervento dell'interprete scelto dalle parti. Qui sorge la questione, se nel citato art. 46 tra gli atti sia compreso anche il testamento. A me pare che il notaio, non conoscendo la lingua del testatore, non possa ricevere il testamento di lui. Risulta dal Codice che il testatore deve dichiarare al notaio in presenza di testimoni la sua volontà, che deve essere redatta in iscritto per cura del notaio. Ora la dichiarazione di volontà fatta dal testatore deve essere fatta al notaio in una lingua, che il notaio stesso conosca ed intenda; altrimenti non può egli ridurla in iscritto, nè può leggere un testamento scritto in una lingua, della quale egli può ignorare perfino l'alfabeto e la scrittura. Ora ammettendo che sia valido tale testamento, si riuscirebbe a dichiarare valida la dichiarazione di volontà fatta all'interprete, che si sostituirebbe al notaio, e lo sostituirebbe anche redigendo in iscritto la volontà del testatore. Ma oltre a queste ragioni, ripeterò una osservazione già da altri fatta, che nell'art. 46 si indica chiaramente che per farne l'applicazione, si debba trattare di atti fra vivi, perchè esso dice che l'interprete sarà scelto dalle parti. Ora non può dirsi che nel testamento il testatore sia parte, nè che l'erede e il legatario siano parti rispetto a lui.

Secondo l'art. 786 del Codice civile, il sordomuto od il muto possono testare o per testa-

mento olografo o per testamento segreto ricevuto dal notaio.

Presupposto del testamento olografo è che il sordo-muto ed il muto sappiano scrivere, e presupposto del testamento segreto è che essi sappiano scrivere, e se il testamento è stato scritto da un terzo, che essi sappiano leggere e sottoscrivere; ma il sordo-muto e il muto non possono testare per atto pubblico, perchè non possono dichiarare a voce la loro volontà al notaio; non sarebbe quindi applicabile l'art. 54 del disegno di legge (articolo 48 della legge vigente). L'art. 54 del disegno di legge, dispone che nel caso di atti, nei quali intervenga un muto o un sordo-muto, si ricorre all'intervento dell'interprete. Io credo che in questo caso il Codice civile imponga la forma orale della dichiarazione di volontà, che riesce a limitare anche la capacità di testare; e quindi credo che appunto perchè ogni limitazione di capacità non rientra nella materia, che la legge notarile regola, debba imperare il Codice civile. Si è criticata la disposizione del Codice civile come troppo rigorosa, e si sono fatte delle proposte per supplire alla necessità della dichiarazione verbale. Non esito a dichiarare che nello stato del diritto vigente l'interprete non può essere ammesso. Ed identica soluzione deve darsi nei rapporti del Codice civile e l'art. 53 del disegno di legge.

In conclusione, io formulerei un principio generale, cioè che quando le formule tocchino direttamente la capacità del testatore o dell'erede, o del legatario o dei testimoni, debba avere sempre la prevalenza il Codice civile. E tale principio è anche in accordo con la prevalente giurisprudenza e con la prevalente dottrina; ed a me pare che risponda anche alle intenzioni dell'onor. ministro. (*Vivissime approvazioni*).

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'onor. senatore Filomusi-Guelfi è ritornato sulle osservazioni già fatte in sede di discussione generale, a proposito dell'art. 28 e dell'art. 57; ed ha ricordato le disposizioni del Codice civile riguardanti le forme degli atti, mettendole in relazione con

le proposte contenute nel presente disegno di legge.

Non posso rispondere singolarmente ai molteplici rilievi fatti dall'onorevole senatore, non avendo egli presentato proposte di particolari emendamenti. Ma la stessa conclusione alla quale è venuto l'onorevole Filomusi-Guelfi mi mette in grado di dare una risposta complessiva sul tema importantissimo del quale si è occupato.

Dichiarai già il mio pensiero nella discussione generale intorno al significato che deve attribuirsi all'art. 57 del presente disegno di legge.

Perciò, nello intento di coordinare l'art. 28 e l'art. 57 ad un unico concetto, proposi, e il Senato approvò; di riprodurre nell'art. 28 il divieto al notaio di ricevere atti *espressamente proibiti nella legge*; e diedi ragione della sostituzione nell'art. 57 delle parole «in quanto non sia *diversamente disposto* dal Codice civile, ecc.» colle altre «in quanto non siano *contrarie* a quelle contenute nel Codice civile... ma le completino», che rendono più chiaro il pensiero al quale si ispirò il legislatore del 1879 coll'art. 51 della legge notarile vigente.

La disposizione dell'art. 57 non può quindi dar luogo a dubbi o ad interpretazioni diverse. Questa parte della legge che si occupa delle forme degli atti notarili non ha significato di deroga alle norme sancite dal Codice civile, da quello di procedura civile, o dalle altre leggi del regno, perchè le formalità prescritte per i testamenti e per gli altri atti sono applicabili in quanto non siano contrarie ad esse, ma le completino.

L'onor. senatore Filomusi riconoscerà certamente l'importanza di quest'ultimo inciso, che rende sempre più chiaro il concetto della legge. Ferme le disposizioni dei Codici intorno alle formalità necessarie per la regolarità e la legalità degli atti, le prescrizioni della legge notarile, avranno efficacia quando a quelle non contrastino, ma valgano a perfezionarle e completarle.

Questo concetto d'ordine generale deve avere in ogni caso la sua applicazione. È evidente che in materia così delicata e difficile potranno sempre sorgere questioni che occorrerà di chiarire. La legge notarile non può tutte preve-

derle e risolverle. A ciò provvedeva la giurisprudenza. Segnato nella legge coll'art. 57 il principio fondamentale, che deve essere norma assoluta e indeclinabile, appartiene al magistrato la risoluzione delle quistioni che potranno sorgere, per definirle secondo i criteri che la legge ha stabilito.

Credo di avere con ciò data una risposta precisa alle domande che l'onorevole Filomusi-Guelfi mi ha rivolto; e confido varrà a rassicurarlo sull'importante argomento del quale si è occupato.

FILOMUSI-GUELFI. Ringrazio l'onor. ministro delle spiegazioni date e mi dichiaro completamente soddisfatto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 52.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 53.

Se alcuna delle parti è interamente priva dell'udito, essa deve leggere l'atto, e di ciò si farà menzione nel medesimo.

Ove il sordo non sappia leggere, deve intervenire all'atto un interprete, che sarà nominato dal pretore del mandamento tra le persone abituate a trattare con esso, e che sappia farsi intendere dal medesimo con segni e gesti.

L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone, e prestare giuramento, giusto il primo capoverso dell'art. 52. Può essere scelto fra i parenti e gli affini del sordo, e non può adempiere ad un tempo l'ufficio di testimone o di fidefaciente. Egli deve sottoscrivere l'atto, secondo il disposto dei numeri 10 e 12 dell'art. 48.

(Approvato).

Art. 54.

Se alcuna delle parti sia un muto o un sordo-muto, oltre l'intervento dell'interprete prescritto nell'articolo precedente, si osserveranno le seguenti norme:

Il muto o sordo-muto, che sappia leggere e scrivere, deve egli stesso leggere l'atto e scrivere, alla fine del medesimo, prima delle sottoscrizioni, che lo ha letto e riconosciuto conforme alla sua volontà;

Se non sappia o non possa leggere e scrivere, sarà necessario che il linguaggio a segni

del medesimo sia inteso anche da uno dei testimoni, o che altrimenti intervenga all'atto un secondo interprete giusta le norme stabilite nei due capoversi dell'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 55.

L'atto notarile è nullo, salvo ciò che è disposto dall'art. 1316 del Codice civile:

1° Se è stato rogato dal notaro prima che sia avvenuta l'iscrizione di lui nel ruolo a norma dell'art. 23;

2° Se fu ricevuto da un notaro che abbia cessato dall'esercizio per una delle cause espresse dalla legge, e dopo che la cessazione è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*;

3° Se fu ricevuto in contravvenzione agli articoli 28, n. 2, e 29;

La contravvenzione al n. 3 dell'art. 28 importa la nullità delle sole disposizioni accennate nello stesso numero;

4° Se non furono osservate le disposizioni degli articoli 26, 27, 44, 45, 47, 51, 52, 53, 54 e dei numeri 10 ed 11 dell'art. 48;

5° Se esso manca della data e non contiene l'indicazione del comune in cui fu ricevuto;

6° Se non fu data lettura dell'atto alle parti, in presenza dei testimoni quando questi siano intervenuti.

Fuori di questi casi l'atto notarile non è nullo, ma il notaro che contravviene alle disposizioni della legge, va soggetto alle pene dalla medesima sancite.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. A quest'articolo, al numero 4, occorre togliere l'accenno all'art. 27, che è stato soppresso.

PRESIDENTE. Con questa lieve modificazione, pongo ai voti l'art. 55.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 56.

È vietato al notaro di fare in qualunque tempo annotazioni sopra gli atti, salvo i casi specialmente determinati dalla legge, e salvo le annotazioni riflettenti l'adempimento delle formalità ipotecarie o d'iscrizione e trascrizione demandate al notaro per disposizione di legge e delle eventuali omologazioni.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. All'articolo 56 occorre fare un'aggiunta che vale a completare il concetto dell'articolo. Per essa si consente al notaro di aggiungere negli atti: « le annotazioni riflettenti le eventuali omologazioni, la dichiarazione di nullità per sentenza della competente autorità giudiziaria, la revocazione espressa del mandato a mente dell'art. 1759 del Codice civile, e la revoca dell'autorizzazione maritale ».

Questa aggiunta è concordata con l'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Rileggo allora l'art. 56 come viene modificato:

« È vietato al notaro di fare in qualunque tempo annotazioni sopra gli atti, salvo i casi specialmente determinati dalla legge. Sono autorizzate le annotazioni riflettenti l'adempimento delle formalità ipotecarie o d'iscrizione e trascrizione demandate al notaro per disposizione di legge, le annotazioni riflettenti le eventuali omologazioni, la dichiarazione di nullità per sentenza della competente autorità giudiziaria, la revocazione espressa del mandato, a mente dell'art. 1759 del Codice civile, e la revoca della autorizzazione maritale ».

Chi approva quest'art. 56, così emendato, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 57.

Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai testamenti ed agli altri atti, in quanto non siano contrarie a quelle contenute nel Codice civile, nel Codice di procedura civile o in qualunque altra legge del Regno, ma le completino.

(Approvato).

CAPO II.

Della custodia degli atti presso il notaro e dei repertori.

Art. 58.

Il notaro deve custodire con esattezza ed in luogo sicuro, con i relativi allegati:

a) gli atti da lui ricevuti compresi gli inventari di tufela ed i verbali delle operazioni di divisione giudiziaria, senza alcuna eccezione;

b) gli atti presso di lui depositati per disposizione di legge o per volontà delle parti.

A questo effetto li rilegherà in volumi per ordine cronologico, ponendo sul margine di ciascun atto un numero progressivo. Ciascuno degli allegati avrà lo stesso numero progressivo dell'atto, ed una lettera alfabetica che lo contraddistingue.

I testamenti pubblici prima della morte del testatore, i testamenti segreti e gli olografi depositati presso il notaro, prima della loro apertura e pubblicazione, sono custoditi in fascicoli distinti.

I testamenti pubblici dopo la morte del testatore, e su richiesta di chiunque possa avervi interesse, e gli altri dopo la loro apertura o pubblicazione, dovranno far passaggio dal fascicolo e repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti notarili. L'ordine cronologico col quale ciascun testamento dovrà essere collocato nel fascicolo, sarà determinato dalla data dei rispettivi verbali di richiesta per i testamenti pubblici; di apertura per i testamenti segreti e di pubblicazione per i testamenti olografi.

RIBERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIBERI. Io mi limito a chiedere all'onor. ministro ed all'Ufficio centrale se non credano conveniente di provvedere alla sicurezza, non degli atti pubblici tra vivi, che si debbono registrare, ma dei testamenti specialmente di quelli segreti.

Mi sia concesso dal Senato di citare un fatto.

Alcuni anni or sono un possidente ha fatto testamento segreto e lo ha dato in deposito, in conformità della legge, ad un notaio.

Due o tre anni dopo, appena avvenuta la sua morte, quelli che credevano di essere stati nominati suoi eredi testamentari si recarono immediatamente dal notaio, domandando che si facesse l'apertura del testamento nei modi prescritti; ma con loro grande sorpresa il testamento era scomparso.

Naturalmente non si poteva agire contro il notaio perchè risultava un galantuomo, e perchè

non poteva esservi alcuna presunzione contro di lui, mentre vi era invece la presunzione che il furto si fosse fatto a sua insaputa. Non si poteva rendere civilmente responsabile il notaio stesso perchè nessuno poteva legalmente sapere quali erano le disposizioni del testamento. Quindi l'eredità si dovette dare agli eredi più prossimi.

Potrei citare altri esempi, ma me ne astengo.

Io non so se tutti i signori senatori conoscano le condizioni nelle quali si trovano alcuni paesi di montagna, sedi notarili. Io posso assicurare, che in alcuni paesi, che sono pure centro di mandamento, non si può da un notaio prendere in locazione fuorchè una camera d'osteria qualunque, forse l'unica esistente nel paese stesso. È quindi evidente che questa camera non può essere sicura, ed è facilissimo, specialmente nell'assenza del notaio, sia pure di un sol giorno, poter entrare nella camera stessa e sottrarre anche delle carte ivi esistenti.

Noi vediamo tutti i giorni che si fanno dei furti con scasso per alcune centinaia di lire, figuriamoci quando gli eredi legittimi sanno che vi deve essere un testamento mediante il quale sarebbero privati di una eredità, che può essere di 10,000 o 20,000 lire o di somma molto maggiore; figuriamoci se detti eredi, od alcuni di essi, non possono essere tentati di fare anch'essi, o personalmente o mediante terzi, il furto del testamento che li danneggia.

Questo è certamente un gravissimo inconveniente e credo che nessuno possa contestarlo. A me sembra che in occasione di questa legge, ed anche nell'interesse degli stessi notai, perchè non abbiano quelle gravi responsabilità che alcune volte potrebbero loro attribuirsi, sia opportuno provvedere alla sicurezza almeno dei testamenti segreti, presso loro depositati.

Certo, qualunque mezzo si possa proporre presenterà degli inconvenienti, ma a me pare che si debbano valutare in confronto degli inconvenienti che si hanno attualmente, lasciando atti, anche di molta importanza, nelle mani dei notai, senza che della conservazione di essi si possa avere alcuna seria garanzia.

Non oserei indicare questi mezzi, sebbene a me paia che ce ne siano alcuni; mi permetto però di far viva preghiera all'onor. ministro, perchè, d'accordo con l'Ufficio centrale, voglia

escogitare il modo per impedire l'inconveniente da me lamentato.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Alla conservazione dei testamenti provvedono le disposizioni della presente legge, che migliorano quelle della legge vigente. Per renderle più complete occorrerà riprodurre anche l'ultimo comma dell'art. 63 che stabilisce l'obbligo pel notaio di trasmettere copia del testamento pubblico all'archivio notarile distrettuale.

Altre disposizioni che garantiscano materialmente la custodia degli atti, e in particolare dei testamenti, potranno essere comprese nel regolamento.

Io mi auguro pertanto che i gravi inconvenienti ai quali ha accennato l'onorevole senatore Riberi potranno essere eliminati.

RIBERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIBERI. Ringrazio l'onorevole ministro della sua dichiarazione, ma mi permetto di osservare che nella legge, salvo quanto disponeva l'ultimo comma dell'art. 63 che l'Ufficio centrale ha soppresso e neppure nella parte che concerne gli archivi notarili, non vi sono disposizioni che accennino alla sicurezza speciale per i testamenti, e mi sembra che tali disposizioni, anzichè essere demandate al regolamento, dovrebbero essere introdotte nella legge. Non vedo perchè si debba trascurare di provvedere con la legge a ciò che può arrecare gravissimi inconvenienti.

Mi rimetto intieramente a quanto vorrà fare l'onorevole ministro.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Si tratta di assicurare i mezzi materiali di custodia per questi documenti importanti, e a ciò, ripeto, si può provvedere col regolamento.

Sull'art. 58 e specialmente sulla lettera a) debbo fare una osservazione. L'articolo stabilisce che il notaio deve custodire gli atti da lui ricevuti, compresi gli inventari di tutela, ed i verbali delle operazioni di divisione giu-

diziaria, senza alcuna eccezione. La formula originaria del Ministero, che comprende gli inventari dei beni dei minori, aggiungeva: «... a meno che non si tratti del caso contemplato nell'articolo 282 del Codice civile».

L'eccezione era giustificata dal fatto che il detto articolo prescrive che l'inventario deve essere depositato presso la pretura. Il testo dell'Ufficio centrale che parla degli inventari di tutela e dei verbali delle operazioni di divisione giudiziaria, *senza alcuna eccezione*, può apparire in contraddizione colla precisa disposizione dell'art. 282 del Codice. Io debbo quindi pregare l'Ufficio centrale, di voler consentire che sia mantenuto il richiamo dell'articolo 282 come una eccezione richiesta dall'obbligo di osservare la disposizione del Codice.

MORTARA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Venendo l'art. 58 subito dopo il 57, in cui è sanzionato che le disposizioni della legge speciale che ora discutiamo vanno coordinate e subordinate a quelle del Codice civile, sia pure relativamente al capo che precede, non mi pare possibile dubitare che quando il Codice civile ordina che un determinato atto redatto dal notaio sia depositato in altro ufficio, prevalga la disposizione particolare del Codice alla disposizione generale della legge notarile.

Quindi ritiene l'Ufficio centrale che non ci sia il pericolo di equivoco, e che la disposizione dell'art. 58, lettera *a*, come da esso è proposta, non ingeneri il pericolo, che si ritenga abrogato o modificato l'art. 282 del Codice.

Per altro nel comma *a*, proposto dall'Ufficio centrale, sono contenute due aggiunte al testo ministeriale: quella cioè che menziona i verbali delle operazioni di divisione giudiziaria, e l'altra, che ne è l'ultimo inciso: « senza alcuna eccezione » riguardo agli atti da custodirsi.

Certamente i verbali delle operazioni di divisione giudiziaria anche essi debbono essere trasmessi all'autorità giudiziaria per la relativa omologazione; ma ritornano poi nell'ufficio del notaio e vi rimangono come documento di quelle divisioni che, a norma del Codice di procedura civile, si completano definitivamente

davanti a lui colla estrazione a sorte delle quote e la assegnazione ai partecipanti.

L'altro inciso « senza alcuna eccezione » è forse troppo assoluto, ed è quello che ingenera il dubbio espresso dall'onor. ministro; quindi io credo che si concilierebbero le ragioni che hanno indotto l'Ufficio centrale a modificare il comma e codesto dubbio d'altronde giustificabile, sostituendo all'inciso *senza alcuna eccezione* quest'altro: *salvo le eccezioni stabilite dalla legge*, conservando in tutto il resto il comma *a* come è proposto dall'Ufficio centrale.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. La formula suggerita dall'onor. Mortara risponde al concetto da me espresso. Pur riconoscendo l'importanza dell'osservazione fatta dall'onorevole senatore, è chiaro che la modificazione dell'art. 58 originario, colla soppressione del richiamo all'articolo 282, e coll'aggiunta di escludere ogni eccezione, rendevano necessario di chiarire il senso della disposizione della lettera *a* dell'art. 50. Accetto quindi la formula ora proposta dall'onorevole senatore Mortara che toglie ogni dubbio.

LAGASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAGASI. Ho domandato la parola perchè mi pare che la dizione nuova della lettera *a*) dell'art. 58 rechi due ipotesi che non so come si possano conciliare fra loro. Secondo la prima parte del testo gli inventari di tutela ed i verbali delle divisioni giudiziarie dovrebbero essere conservati dai notai. Secondo la seconda parte questi inventari e questi verbali, come è stabilito dal Codice civile, dovrebbero essere trasmessi, gli inventari di tutela alla cancelleria della pretura ed i verbali delle divisioni giudiziarie al tribunale. Ora come è possibile che questi atti possano contemporaneamente restare nell'ufficio del notaio ed andare negli uffici della cancelleria della pretura e del tribunale?

Sarà bene chiarire, se equivoco c'è, e dire, ad esempio, che resteranno in originale presso l'ufficio del notaio e saranno comunicati in copia all'ufficio della cancelleria della pretura e all'ufficio della cancelleria del tribunale. È così

evidente la cosa che credo si vorrà provvedere secondo il concetto da me espresso o mutare la dizione dell'articolo.

PRESIDENTE. Presenti in iscritto la sua proposta.

MORTARA, *presidente dell'Ufficio centrale*. A precisare una nozione di fatto, osservo che i verbali delle divisioni giudiziarie non vanno depositati permanentemente nelle cancellerie del tribunale; vanno presentati al tribunale per l'omologazione, poi ritornano al notaio e rimangono presso di lui.

Ho fatto menzione di questo passaggio alla cancelleria del tribunale, perchè vi è un periodo transitorio in cui simili verbali devono uscire dallo studio del notaio; ed anche questa è una deroga al concetto generale della custodia degli atti da parte dei notai. Il solo atto che, per espressa disposizione di legge, redatto dal notaio esce definitivamente dal suo ufficio per essere conservato in un altro, è l'inventario di tutela dei minorenni o di altri incapaci. Ora, poichè è il Codice civile che ha destinato per quest'atto un luogo pubblico di custodia diverso dall'ufficio notarile, il secondare la proposta dell'onor. Lagasi che l'originale si custodisca nell'ufficio notarile e la copia nella pretura, avrebbe la conseguenza di creare a fianco della disposizione di legge che è sempre stata finora sufficiente per garantire la custodia di quell'atto, una disposizione la quale non farebbe altro che aggravare di spese le parti interessate, senza nessuno scopo pratico.

Non c'è affatto contraddizione nel dire che il notaio deve custodire tutti gli atti che riceve, salvo le disposizioni contrarie di legge, perchè appunto ogni regola ammette deroga per via di quelle eccezioni che sono stabilite riguardo alla sua osservanza. In questo caso, ripeto, non si vede inconciliabilità logica nei termini di questa disposizione, com'è proposta.

Perciò, ringraziando, a nome dell'Ufficio centrale, l'onor. ministro dell'accoglimento fatto alla nostra proposta, esprimo l'augurio che dopo le osservazioni da me fatte, la medesima trovi favorevole accoglienza anche presso gli onorevoli colleghi che si sono occupati di questa questione. (*Approvazioni*).

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Mi permetto di rettificare una delle osservazioni addotte dall'illustre amico onor. Mortara. Egli, per giustificare l'inutilità del richiamo al Codice civile nell'articolo in esame, ha invocato l'art. 57 che precede, come se vi fosse già una volta per sempre richiamato il rispetto dovuto alle norme speciali del Codice civile. Ma mi si permetta di far avvertire che l'art. 57, a questo rispetto, richiama unicamente per quel che si riferisce alle forme dell'atto, perchè dice: le disposizioni *di questo capo* si applicano anche ai testamenti ed agli altri atti in quanto non siano contrarie a quelle contenute nel Codice civile, nel Codice di procedura civile o in qualunque altra legge del Regno, ma le completino. E il capo si chiude appunto con l'art. 57. Dimodochè a me sembra che la presenza dell'art. 57 lasci del tutto impregiudicata l'attuale questione.

LAGASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAGASI. Rispondo brevemente all'osservazione fatta dall'illustre senatore Mortara.

Egli ha detto che i verbali delle operazioni di divisione giudiziaria passano soltanto a traverso alle cancellerie dei tribunali. Ora io invece credo che alcuni verbali passino ed altri invece restino presso le cancellerie dei tribunali.

Passano attraverso la cancelleria del tribunale o possono passarvi i verbali delle operazioni di divisione che sono in seguito a perizia autorizzate dal tribunale; ma restano presso la cancelleria del tribunale i verbali delle operazioni di divisione giudiziaria compiuti dal notaio, per delegazione dell'autorità giudiziaria medesima.

Ora io non so, di fronte a questo stato di cose, come si possa mantenere, così com'è, questa disposizione dell'art. 58, la quale vuole insieme, secondo la interpretazione che le si è data, che i verbali rimangano presso il notaio e che si mandino alla cancelleria del tribunale.

Comprendo che il mettere le copie nell'archivio del notaio creerebbe una spesa maggiore alle parti e non insisto; dico soltanto che dal momento che, a tenore delle disposizioni di legge, questi atti debbono esser conservati nelle cancellerie dei tribunali e delle preture, si dica senz'altro che tutti gli atti resteranno nell'archivio del no-

taro meno *verbali delle operazioni di divisione giudiziaria ed inventari di tutela*, ecc. E ciò perchè un notaio, non interpretando questa disposizione in senso diverso, nel senso cioè di ritenere tutti gli atti nel suo archivio o in copia o in originale, non rechi alle parti quella maggior spesa che loro si vuole evitare. Insisto quindi perchè si provveda, come ho detto, stabilendo che dal notaio siano conservati tutti gli atti, meno i verbali delle operazioni di divisione giudiziaria e gli inventari di tutela secondo dispongono le leggi.

MORTARA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Prego l'onor. senatore Lagasi di aver presente quanto dispone il Codice di procedura civile a proposito dei verbali di divisione giudiziaria.

L'art. 893 del Codice di procedura civile prescrive che il notaio « deve trasmettere entro giorni cinque dalla sottoscrizione, il processo verbale originale alla cancelleria dell'autorità giudiziaria per la omologazione ».

È questo il momento transitorio in cui i verbali originali escono dallo studio del notaio.

L'art. 894 continua così: « La sentenza di omologazione ordina l'estrazione a sorte delle quote da farsi avanti al notaio, salvo la disposizione dell'ultima parte dell'art. 996 del Codice civile. Il processo verbale di estrazione è fatto nelle forme stabilite per gli atti ricevuti dal notaio e vale atto di divisione ».

Ora, per compiere quest'ultimo atto è necessario che il notaio abbia recuperato l'originale del verbale di divisione omologato. L'onorevole Lagasi certamente aveva dimenticato questi articoli; egli però avrebbe potuto prestare qualche fiducia alla lunga mia conoscenza del contenuto del Codice di procedura civile, in base alla quale già avevo accennato alle disposizioni che egli mi obbligò ora a leggere. Del resto, quando si disponga, come io ho proposto ed il ministro ha accettato, che il notaio custodisce tutti gli atti salvo le disposizioni contrarie della legge, ciò che l'onor. Lagasi desidera, mi pare sia esuberantemente realizzato.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Prego l'onorevole senatore Lagasi di non insistere sulla sua proposta. Quello che importava era di chiarire la dispo-

sizione della lettera a). Il richiamo all'art. 282 non è più necessario dopo la proposta dell'Ufficio centrale che cancella le parole « senza alcuna eccezione », sostituendole con le altre « salvo le disposizioni contenute nelle leggi vigenti ». Non vi possono quindi essere dubbi: gli atti riguardanti gli inventari di tutela rimangono, come la legge prescrive, depositati presso la prefettura, gli altri si depositano presso il notaio. Questo è il significato della modificazione proposta e risponde pienamente allo scopo.

Nella lettera b) sarà opportuno modificare o chiarire l'accento alla custodia degli atti depositati per *volontà delle parti*, potendo essere nel fatto interpretato troppo largamente.

ASTENGO, *relatore*. Noi dell'Ufficio centrale proponiamo che si dica: « gli atti presso di lui depositati per disposizioni di legge o a richiesta delle parti ».

PRESIDENTE. Rilleggo l'art. 58 così emendato:

Art. 58.

Il notaio deve custodire con esattezza ed in luogo sicuro, con i relativi allegati:

a) gli atti da lui ricevuti compresi gli inventari di tutela ed i verbali delle operazioni di divisione giudiziaria, salvo le eccezioni stabilite dalla legge;

b) gli atti presso di lui depositati per disposizione di legge o a richiesta delle parti.

A questo effetto li rilegherà in volumi per ordine cronologico, ponendo sul margine di ciascun atto un numero progressivo. Ciascuno degli allegati avrà lo stesso numero progressivo dell'atto, ed una lettera alfabetica che lo contraddistingue.

I testamenti pubblici prima della morte del testatore, i testamenti segreti e gli olografi depositati presso il notaio, prima della loro apertura e pubblicazione, sono custoditi in fascicoli distinti.

I testamenti pubblici dopo la morte del testatore, e su richiesta di chiunque possa avervi interesse, e gli altri dopo la loro apertura o pubblicazione, dovranno far passaggio dal fascicolo e repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti notari. L'ordine cronologico col quale ciascun testamento dovrà essere collocato nel fascicolo, sarà determinato dalla data dei rispettivi ver-

bali di richiesta per i testamenti pubblici; di apertura per i testamenti segreti e di pubblicazione per i testamenti olografi.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 59.

Il notaio deve tenere, oltre i registri prescritti da altre leggi, due repertori a colonna, uno per gli atti tra vivi, il quale servirà anche agli effetti della legge sulle tasse di registro, e l'altro per gli atti di ultima volontà. In essi deve prender nota giornalmente, senza spazi in bianco ed interlinee, e per ordine di numero di tutti gli atti ricevuti rispettivamente tra vivi e di ultima volontà, compresi tra i primi quelli rilasciati in originale, le autenticazioni apposte agli atti privati, e i protesti cambiari.

Il repertorio degli atti tra vivi, per ciascuna colonna, conterrà:

1° Il numero progressivo;

2° La data dell'atto e dell'autenticazione e l'indicazione del comune in cui l'atto fu ricevuto;

3° La natura dell'atto ricevuto o autenticato;

4° I nomi e cognomi delle parti ed il loro domicilio o la residenza;

5° L'indicazione sommaria delle cose costituenti l'oggetto dell'atto, ed il relativo prezzo e valore, ed ove trattisi di atti che abbiano per oggetto la proprietà od altri diritti reali, od il godimento di beni immobili, anche la situazione dei medesimi;

6° L'annotazione della seguita registrazione e della tassa pagata per gli atti registrati;

7° L'onorario spettante al notaio e la tassa d'archivio dovuta;

8° Le eventuali osservazioni.

Nel repertorio per gli atti di ultima volontà si scriveranno solamente le indicazioni contenute nelle prime quattro colonne.

La serie progressiva dei numeri degli atti e del repertorio, prescritta da questo e dal precedente articolo, viene continuata fino al giorno in cui il notaio avrà cessato dall'esercizio delle sue funzioni nel distretto in cui è iscritto; e, cambiando residenza in un altro distretto, il

notaio dovrà cominciare una nuova numerazione.

Nel caso di passaggio di un atto dal repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello degli atti tra vivi, si noterà in quest'ultimo il numero che l'atto aveva nel primo repertorio e viceversa in questo il numero che l'atto prende nel repertorio degli atti tra vivi.

Il notaio deve inoltre firmare ogni foglio del repertorio, e corredare ciascun volume di un indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti desunti dallo stesso.

Se il testamento per atto pubblico è ricevuto da due notari, sono tenuti ambedue a prenderne nota nel repertorio rispettivo; ma il testamento si conserverà dal notaio destinato dal testatore, ed in mancanza di dichiarazione, dal più anziano di ufficio.

Il notaio non è tenuto a dare visione del repertorio, nè copia, certificato od estratto, eccetto che, in caso di riconosciuto bisogno, l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale verta un giudizio, e negli altri casi il presidente del tribunale, da cui il notaio dipende, non credano di ordinare diversamente.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'ultimo comma di questo articolo comincia così: « Il notaio non è tenuto a dare visione del repertorio, ecc. ». Forse sarà meglio dire che « nessun privato può prendere visione, ecc. », dovendo tener conto delle disposizioni della legge sul diritto spettante allo Stato di esercitare la vigilanza necessaria.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Io apprezzo l'intenzione dell'onorevole ministro nel proporre quest'emendamento, ma non mi pare che la espressione corrisponda al pensiero, perchè il dire: *nessun privato*, lascerebbe credere che chiunque abbia veste pubblica possa domandare questa visione.

Ora, questo non è nella mente del ministro proponente; bisogna trovare un'altra formula, diciamo pure ciò che egli desidera, che è giusto, ma diciamolo con una formula perfettamente corrispondente al suo pensiero.

In sostanza, bisogna trovare una formula la quale dica che nessuno può prendere visione del repertorio, tranne coloro che sono a ciò autorizzati o da disposizioni di legge o di regolamento.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Il testo dell'Ufficio centrale poteva avere il significato di escludere in modo assoluto anche le persone autorizzate dalla legge a prender visione del repertorio, e a richiederne copia. Con la proposta da me fatta, invece, si elimina questo inconveniente...

Una voce. Basta allora togliere la parola *privato*.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*... Se si adopera la parola *nessuno* senza chiarirla potrà apparire escluso anche ogni rappresentante della pubblica autorità. Io non ho difficoltà di accogliere una formula diversa da quella che ho accennato, purchè essa significhi il divieto per tutti di prendere visione degli atti meno a coloro che hanno diritto e dovere di esercitare quella vigilanza che la legge prescrive...

SCIALOJA. Si potrebbe dire: «salvo il diritto delle autorità che per legge o regolamento hanno vigilanza sugli atti stessi»...

Voci. Sarebbe opportuno rimandare l'articolo alla Commissione perchè ne riferisca domani.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*... Mi si permetta di fare un'altra osservazione. Il dubbio accennato dall'onorevole Scialoja era nel senso che dicendo *nessun privato*, potesse lasciarsi supporre che qualunque autorità potesse prendere visione degli atti. Ciò non era, e non poteva essere, il pensiero mio; e l'onorevole senatore Scialoja lo ha riconosciuto. Si trattava soltanto di non vulnerare il diritto ai funzionari ai quali spetta il diritto di prender visione del repertorio, per l'esercizio del necessario controllo, non di ammettere il diritto in genere ad un'autorità qualunque di indagare negli atti notarili. Ad ogni modo, si potrà adottare quella formula che parrà migliore, purchè rimanga il concetto, sul quale non vi è possibilità di dissenso. A me sembra si possa agevolmente venire ad una conclusione. Ad ogni modo, rimango a disposizione dell'Uf-

ficio centrale per concordare la redazione di questo comma.

MORTARA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Mi sembra molto facile indicare la formula che raccoglierà l'adesione di tutti. Converrà che si dica: «Il notaio non è tenuto a dar visione del repertorio, nè copia, certificato od estratto se non a chi è autorizzato a chiederli dalla legge, dall'autorità giudiziaria avanti la quale verta un giudizio, o, negli altri casi, dal presidente del tribunale da cui il notaio dipende».

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro intanto chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Astengo.

Bacelli, Baldissera, Barracco Giovanni, Bava-Beccaris, Beneventano, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Borgatta.

Carafa, Caravaggio, Carle Giuseppe, Casana, Castiglioni, Cavalli, Cavasola, Cerruti, Chiesa, Cocuzza, Colleoni, Conti, Cruciani-Alibrandi, Cuzzi.

Dallà Vedova, D'Andrea, D'Ayala Valva, De Cupis, De Riseis, Di Broglio, Di Carpegna, Di Prampero, Di Terranova, Durante.

Fabrizi, Falconi, Filomusi-Guelfi, Finali, Fiocca, Frascara.

Gatti-Casazza, Giordano-Apostoli, Giorgi, Goiran, Gualterio, Gui.

Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Lanza, Leonardi-Cattolica, Levi Ulderico, Luciani.

Malaspina, Malvano, Manassei, Manno, Martinez, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazziotti, Mazzolani, Mele, Monteverde, Morra, Mortara.

Paganini, Pedotti, Perla, Petrella, Pigorini, Pirelli, Placido, Plutino, Polacco, Pollio, Ponza Coriolano, Ponzio Vaglia, Perrucchetti.

Riberi, Ridolfi, Rignon, Riolo, Rossi Gerolamo, Sacchetti, Saladini, Salvarezza Cesare, Sandrelli, San Martino Guido, Schinina, Schupfer, Scialoja, Scillamà, Serena, Solinas-Apostoli.

Tajani, Tarditi, Taverna, Todaro, Tommasini,
Torrighiani Luigi, Treves.
Vaccaj, Vigoni Giulio, Vischi.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo la discussione del disegno di legge sul notariato.

Do lettura dell'ultimo comma dell'articolo 59, concordato fra il ministro e l'Ufficio centrale:

« Il notaro non è tenuto a dare visione del repertorio, nè copia, certificato od estratto, se non a chi è autorizzato a chiederli dalla legge, dall'autorità giudiziaria, avanti la quale verta il giudizio, o, negli altri casi, dal presidente del tribunale, da cui il notaro dipende ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'art. 59 così modificato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 60.

Nei casi in cui il notaro, adempiendo a disposizioni di legge, abbia presentato alla competente autorità il proprio repertorio, egli deve servirsi di un fascicolo supplementare di fogli esenti da bollo, numerati e firmati dal pretore a mente dell'art. 61, per segnarvi le indicazioni relative agli atti che riceva nel frattempo, salvo a trascriverle sul repertorio appena gli sarà restituito.

Di tale circostanza egli deve far menzione nella colonna « Osservazioni » del repertorio di contro ai numeri riportati, e i fogli a parte debbono rimanere alligati al repertorio stesso.

Le autorità cui il repertorio sarà presentato debbono sul medesimo indicare, subito dopo l'ultimo atto annotatovi, il giorno della presentazione e quello della restituzione.

(Approvato).

Art. 61.

Il repertorio, prima di essere posto in uso, è numerato e firmato in ciascun foglio dal pretore del mandamento in cui il notaro ha il suo ufficio. Nella prima pagina il pretore indica di quanti fogli è composto il repertorio.

(Approvato).

Art. 62.

Il notaro ha l'obbligo di trasmettere all'archivio notarile distrettuale, entro il mese successivo, una copia del repertorio limitatamente alle annotazioni degli atti ricevuti nel mese precedente, con l'importo delle tasse dovute all'archivio, compresa la parte del diritto di iscrizione a repertorio di che all'articolo 24 dell'annessa tariffa.

Tale copia sarà scritta in carta libera, sottoscritta dal notaro, e munita dell'impronta del suo sigillo.

Qualora nel mese il notaro non abbia ricevuto alcun atto, trasmetterà, sempre nel termine suindicato, un certificato negativo.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. A questo articolo bisognerebbe apportare una lieve modificazione di forma: in esso si dice che « il notaro ha l'obbligo di trasmettere all'Archivio notarile, entro il mese successivo, una copia del repertorio ecc. degli atti ricevuti nel mese precedente »; io proporrei che si dicesse: « il notaro ha l'obbligo di trasmettere all'Archivio notarile entro ciascun mese una copia »; per evitare la parola « successivo ».

SCIALOJA. Si potrebbe dire: « ogni mese ».

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Diciamo « ogni mese », ma non « successivo » e poi « precedente ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 62 con questa modificazione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 63.

Il notaro non può rilasciare ad alcuno gli originali degli atti, fuori dei casi espressi nell'art. 70, e non può essere obbligato a presentarli o depositarli, se non nei casi e nei modi determinati dalla legge.

Quando non sia da altre leggi provveduto al modo di presentazione o di deposito dell'atto, il notaro, prima di consegnarlo, dovrà farne una copia esatta, che sarà verificata sull'originale dal pretore del mandamento. Di ciò si

formerà processo verbale, copia del quale sarà annessa all'atto di cui si fa la presentazione o il deposito. Di tutto il notaro prenderà nota nel repertorio, alla colonna delle osservazioni in corrispondenza del relativo atto.

Il notaro ripone in luogo dell'originale la copia dell'atto, affinchè vi resti fino alla restituzione di quello, e, occorrendo darne altre copie, deve fare menzione in esso del detto processo verbale.

Nel caso di restituzione o di apertura e pubblicazione del testamento segreto od olografo, le formalità stabilite negli articoli 913, 915, e 922 del Codice civile, saranno eseguite nell'ufficio del depositario del testamento.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ho domandato la parola per pregare l'Ufficio centrale di non insistere nella soppressione dell'ultimo comma che ha per me un'importanza specialissima. Esso prescrive che il notaio dovrà fare una copia in carta libera di ogni testamento pubblico da lui ricevuto, e trasmetterla chiusa e sigillata all'archivio notarile distrettuale entro il termine di 10 giorni dalla data dell'atto. Ciò ha lo scopo di prevenire ogni eventualità di dispersione o alterazione del testamento a tutela degli interessi legittimi delle parti.

L'onorevole Riberi poco fa accennava ad alcuni casi che si sono verificati e ai quali la legge vigente non offre il modo di provvedere e risposi che colla nuova legge si sarebbero introdotte nuove cautele.

Pare a me che la disposizione della quale chiedo la conservazione possa anche servire a tale scopo. Ed è perciò che rivolgo viva preghiera all'Ufficio centrale di voler consentire nella mia proposta.

ASTENGO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO, *relatore*. Mi credo in dovere di giustificare l'operato dell'Ufficio centrale, indicando le ragioni per le quali ha proposto la soppressione di questo ultimo comma.

Essendo il testamento atto essenzialmente formale, la copia non potrà mai valere per l'originale quando questo sia andato perduto

e non potrà servire a controllarlo. Chè anzi, sotto questo punto di vista, possono sorgere gravi inconvenienti, specie per quel che riguarda l'attendibilità dell'originale, nel caso che tra esso e la copia vi siano delle difformità.

Queste le ragioni, per le quali l'Ufficio centrale del Senato ha creduto di proporre la soppressione dell'ultimo comma di quest'articolo. Del resto dichiara di rimettersi alle deliberazioni che il Senato crederà di prendere in proposito.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Intendo le ragioni che hanno ispirato l'Ufficio centrale nel proporre la soppressione dell'ultimo comma di questo articolo, che hanno certamente il loro valore per l'autorità degli onorevoli senatori che lo compongono.

Ma io credo che le considerazioni da me esposte sulla evidente utilità di una più sincera guarentigia pei privati abbiano una importanza che varrà a giustificare la mia insistenza nella proposta fatta.

Ed è perciò che, riproponendo il comma soppresso, mi auguro che il Senato vorrà approvarlo. (*Approvazioni*).

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. A proposito di questa questione, vedo con soddisfazione ripristinato l'ultimo comma dell'articolo che era stato soppresso dall'Ufficio centrale giacchè si tratta di un principio che assicura nella delicata materia dei testamenti, maggiori guarentigie, non esistenti sino ad oggi e tali da prevenire almeno in parte gli inconvenienti che l'onor. senatore Riberi ha lamentato.

Ma io vorrei che si facesse un passo più in là, in vista di alcuni altri inconvenienti resi pubblici dalla stampa ed in particolare da una rivista che si occupa di materia archivistica.

L'onor. Riberi ha accennato al caso del notaio che è vittima egli stesso del furto di un testamento. L'onor. Riberi ci ha detto come il notaio, in certi assai piccoli paesi, non abbia modo di tenere i suoi atti altro che in una stanza d'albergo, dove non possono essere ben

custoditi e quindi non è raro che si verifichi un trafugamento.

Ma conviene assicurarsi non solo per reati di cui il notaio può essere vittima, ma per altri di cui potrebb'essere autore.

In un articolo a stampa di un valentissimo archivistista si cita questo caso. Alla morte di un notaio gli atti furono depositati all'archivio; e allora l'archivistista trovò fra questi atti oltre una trentina di testamenti pubblici; in cui c'era soltanto il cappello e la formula di chiusa, ed erano completamente in bianco tutte le disposizioni, quantunque alla rogazione di quei testamenti avessero presenziato quei famosi quattro testimoni, che dovrebbero essere la maggior guarentigia che tutte le cose procedano in piena regola!

In questo caso io dico: se l'archivistista avesse avuto a suo tempo il deposito del testamento, ma non soltanto d'una scheda chiusa e suggellata, sibbene d'una copia aperta, allora enormezze simili non si sarebbero verificate. Esse furono da lui casualmente scoperte, perchè il notaio premori a tutte quelle persone che avevano testato presso di lui.

Queste notizie sono certamente dolorose. Pur troppo del marcio c'è dappertutto ed anche nella nobilissima classe dei notai, nè è questo il solo grave difetto denunziato in quell'articolo a cui alludo.

Io dunque allargherei ancor più la disposizione in esame e direi che il notaio *dovrà* far avere una copia in carta libera del testamento all'archivio notarile distrettuale entro il termine di 10 giorni.

Prevedo le obiezioni che si faranno a questa proposta; il segreto a cui tiene il testatore viene in parte violato. Lasciamo stare che tal segreto è in possesso di quei quattro testimoni a cui non s'impone nessun vincolo di silenzio (mentre invece la sapientissima Repubblica veneta ai due soli testimoni adibiti lo imponeva, obbligandoli a giurare nelle mani del notaio che non avrebbero palesato a nessuno la volontà del testatore); onde se i testimoni rivelano che quel tale ha fatto il suo testamento o ne palesano il contenuto, non vi è alcuna sanzione che li colpisca, perchè non hanno violato alcun segreto professionale.

Orbene, in tali casi se portiamo a cognizione di un pubblico ufficiale, quale è il conservatore

dell'archivio, il testamento, potrà ciò giovare agl'interessi privati notevolmente. Intanto si eviterà che casi così gravi, come quelli che ho testè ricordati, si avverino ed inoltre, ispezionando questi atti, potrà il conservatore fare correggere delle viziature anzichè queste vengano alla luce, quando non vi è più rimedio perchè l'autore dell'atto ha cessato di vivere.

Inoltre il fatto di avere redatto il testamento, se non il contenuto di esso, è pure in oggi portato a cognizione del conservatore per mezzo delle copie dei repertori, che mensilmente i conservatori ricevono.

Non ci sgomenti che anche il contenuto di questa volontà sia conosciuto dal conservatore per ciò che gli si porti la copia non sigillata, ma aperta. Egli terrà questa copia gelosamente custodita.

Io farei dunque la proposta di cancellare nell'ultimo inciso quelle parole « chiusa e sigillata ».

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Dichiaro subito che non posso, e me ne duole, aderire alla proposta dell'onor. senatore Polacco.

Il caso al quale egli ha accennato è certamente doloroso, ma per ogni singola circostanza non si può fare una disposizione speciale di legge. L'argomento della violazione del segreto, è tale da avere nella questione una influenza decisiva.

Non si tratta soltanto del conservatore, ma di tutto il personale dell'ufficio, che avrebbe notizia delle disposizioni contenute nel testamento, e potrebbe propalarle con grave pregiudizio delle famiglie. E ciò deve assolutamente evitarsi.

L'onorevole senatore Polacco può contentarsi della disposizione che sarà inserita nella legge, che è una guarentigia di non lieve importanza. Non insista nel richiedere una forma diversa nella trasmissione all'archivio notarile della copia del testamento, che sarebbe pericolosa, compromettendo il riserbo necessario in così delicata e grave materia.

Io confido che l'onor. Polacco vorrà approvare questo ultimo comma così come è stato proposto.

POLACCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Ringrazio l'onorevole ministro delle spiegazioni che mi ha dato e non insisto, quantunque io creda che quando si fosse detto che la copia fosse trasmessa personalmente dal notaio al conservatore, nessun inconveniente si sarebbe potuto verificare. Ad ogni modo è sempre un primo passo per il quale io esprimo la mia soddisfazione.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 63 nel testo ministeriale e che rileggo:

Art. 63.

Il notaio non può rilasciare ad alcuno gli originali degli atti, fuori dei casi espressi nell'art. 70, e non può essere obbligato a presentarli o depositarli, se non nei casi e nei modi determinati dalla legge.

Quando non sia da altre leggi provveduto al modo di presentazione o di deposito dell'atto, il notaio, prima di consegnarlo, dovrà farne una copia esatta, che sarà verificata sull'originale dal pretore del mandamento. Di ciò si formerà processo verbale, copia del quale sarà annessa all'atto di cui si fa la presentazione o il deposito. Di tutto il notaio prenderà nota nel repertorio, alla colonna delle osservazioni in corrispondenza del relativo atto.

Il notaio ripone in luogo dell'originale la copia dell'atto, affinché vi resti fino alla restituzione di quello, e, occorrendo darne altre copie, deve fare menzione in esse del detto processo verbale.

Nel caso di restituzione o di apertura e pubblicazione del testamento segreto od olografo, le formalità stabilite negli articoli 913, 915 e 922 del Codice civile, saranno eseguite nell'ufficio del depositario del testamento.

Il notaio dovrà fare una copia in carta libera di ogni testamento pubblico da lui ricevuto e trasmetterla, chiusa e sigillata, all'archivio notarile distrettuale, entro il termine di dieci giorni dalla data dell'atto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Stante l'ora tarda, rimanderemo il seguito della discussione su questo disegno di legge a domani.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1912-913:

Senatori votanti 109

Favorevoli 95

Contrari 14

Il Senato approva.

Leggo ora l'ordine del giorno per la seduta di domani alla ore 15:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 397 - *Seguito*);

Approvazione di maggiori assegnazioni di lire 8,095.14 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-11 (N. 771);

Maggiore assegnazione di lire 1,700,000 allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12, in conseguenza della spesa per i servizi del contingente militare marittimo e delle Regie navi distaccati in Estremo Oriente (N. 782);

Assegnazione straordinaria di lire 90,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12, in conseguenza delle spese per la vigilanza sanitaria nei porti (N. 784);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 28,746.37, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-11, concernenti spese facoltative (N. 787);

Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 81 verificatesi sull'assegnazione del capitolo 74 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-11, concernenti spese facoltative (N. 764);

Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911 che proroga a tutto il 31 dicembre 1912 il corso legale dei biglietti della

Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia (N. 765);

Conversione in legge del Regio decreto col quale venne concessa la indennità di disagiata residenza, durante l'esercizio finanziario 1911-12, agli impiegati civili residenti nei comuni maggiormente danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 761);

Acquisto di un magazzino per la custodia del materiale profittico in Milano (N. 797);

Provvedimenti a completamento della legge 18 luglio 1911, n. 836, per la costruzione di nuovi edifici della Facoltà medica nella Regia Università di Roma e della nuova sede del Ministero dell'interno (N. 798);

Stato di previsione della spesa del Mini-

stero dell'interno per l'esercizio finanziario 1912-913 (N. 734);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 17.40).

Licenziato per la stampa 21 maggio 1912 (ore 16).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.